

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Università Popolare per la Qualità di Vita

L'anno 2023 il mese di APRILE il giorno 11 in Eboli (Sa), presso la sede operativa sociale in via San Berardino, 28/a sono presenti i seguenti signori:

Scolastica Aresu nata a Salerno il 01/08/1985 residente a Salerno cap84100 in via Lucio Petrone, 3 codice fiscale RSASLS85M41H7030

Giovanna Aresu nata a Salerno il 14/07/1987 residente a Genzano di Roma Cap 00045 in via Edmondo de Amicis, codice fiscale RSAGNN87L54H703L

Elena Merola nato a San Paolo del Brasile il 04/05/1962 residente a Eboli Cap 84025 in via San Berardino, 12 codice fiscale MRLNE62E44Z602C

Laura Scelsi nata a Milano il 22/12/1967 residente a Battipaglia, 94 Cap 84091 in via Paolo Baratta codice fiscale SCLLRA67T62F205D

Daria Scotto di Quacquero nata a Cava de Tirreni il 26/11/1960 residente a Vietri Sul Mare via Strettola Fraz Marina, 6 codice fiscale SCTDRA60S66C361Y

Laura Soria nata a Nocera Inferiore il 16/12/1987 residente a Portici in via Corso Garibaldi, 239 80055 Portici (Na) codice fiscale SROLRA87T56F912V

Antonella Fortunato nata a Napoli il 28/03/1985 residente a San Mango Piemonte Cap 84090 in via Santa Caterina, 2 codice fiscale FRTNNL85C68F839I
i quali designano in qualità di Presidente dell'assemblea costitutiva la Sig.ra Scolastica Aresu il quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Laura Scelsi quale Segretaria ed estensore del presente atto.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra gli associati presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione di Promozione Sociale, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione: Università Popolare per la Qualità di Vita APS

ART. 2 L' A.P.S. ha sede legale nel Comune di Eboli Via Rocco Scotellaro n. 8 e prima sede operativa nel Comune di Eboli in Via San Berardino, 28/A

ART. 3 L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati :

4.1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

4.2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

4.3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4.4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

4.5) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

4.6) formazione universitaria e post-universitaria;

4.7) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, psicologica, antropologica, sul benessere e la qualità di vita delle persone in particolare delle persone in condizione di fragilità;

4.8) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo;

4.9 j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

4.10) organizzazione e gestione di attività' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4.11) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4.12) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

4.12) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

4.13) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

4.14) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

4.15) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività' di interesse generale a norma del presente articolo;

4.16) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

4.17) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4.18) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 5 L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig.ra Elena Merola
Vicepresidente e tesoriere	Sig.ra Scolastica Aresu
Segretaria	Sig.ra Laura Scelsi
Consigliere	Sig.ra Antonella Fortunato
Consigliere	Sig.ra Giovanna Aresu

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2023.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su **33** (trentatré) articoli di seguito specificati, steso su **10** (dieci) fogli dattiloscritti.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto,

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.ra Elena Merola

Elena Merola

Sig.ra Scolastica Aresu

Scolastica Aresu

Sig.ra Laura Scelsi

Laura Scelsi

Sig.ra Giovanna Aresu

Giovanna Aresu

Sig.ra Laura Soria

Laura Soria

Sig.ra Antonella Fortunato

Antonella Fortunato

Sig.ra Daria Scotto di Quacquero

Daria Scotto di Quacquero



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

- 1.1 E' costituita fra i presenti, che intendono perseguire lo scopo associativo, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "CTS") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **"Università Popolare per la Qualità di Vita APS"** in sigla **"UNIPOPQDV APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", quale **Ente del Terzo Settore** nella forma di Associazione di Promozione Sociale.
- 1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Eboli (Sa) in via Rocco Scotellaro, 8 e la prima sede operativa nel Comune di Eboli in via San Bernardino, 28/A.
- 1.3 Il trasferimento della sede legale o delle sedi operative nel territorio della Regione Campania non comporta modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del consiglio direttivo con l'unico obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4 L'associazione ha durata illimitata

ART. 2

(Scopo)

- 2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità di produzione o scambio di beni e servizi.
- 2.2 Promuovere e realizzare iniziative finalizzate alla costruzione di comunità in cui tutti ed in particolare le persone che vivono in condizione di fragilità e/o con disabilità intellettive relazionali e disturbi del neurosviluppo, e le loro famiglie, possano vedere i propri diritti rispettati e resi pienamente esigibili: comunità che riconosca la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi e che non ne scarichi l'intero peso sulla famiglia; comunità in cui non ci sia alcuna discriminazione, distinzione, esclusione o restrizione sulla base delle proprie condizioni; comunità in cui i servizi, anche quelli promossi e autogestiti dalle associazioni o dalle singole famiglie, siano basati sul progetto di vita e finalizzati al potenziamento delle abilità delle persone con disabilità ai fini della loro inclusione sociale, che abbiano un reale impatto sulla vita materiale sia delle persone con disabilità che dei loro familiari e che siano misurabili in termini di effettivo miglioramento della loro qualità di vita; comunità in cui siano sempre garantiti i desideri, le aspettative e le preferenze delle persone, fornendo loro i necessari sostegni nei percorsi di scelta e rispettandone il diritto all'autodeterminazione ed auto-rappresentanza, nella massima misura possibile.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la

partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, e del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, e dell'art.14 della legge n.328 del 2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione per il personale della scuola, nonché formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) promozione di percorsi di salute e benessere individuale e di gruppo attraverso approcci terapeutici integrati, tramite una visione armonica e olistica dell'individuo.
- f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla difesa della bio-diversità attraverso anche l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, antropologica, psicologica, educativa e clinica;
- j) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) formazione extra-scolastica (formale, informale, in presenza e a distanza), finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e a facilitare la piena inclusione sociale.
- n) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, cohousing, social housing nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, durante e dopo di noi, vita indipendente, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate in particolare di persone con disabilità intellettiva e relazionale, in particolare sindrome x fragile e/o con disturbi del spettro autistico, sindrome di down o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e/o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promozione ed organizzazione di convegni, seminari, mostre e premi;
- istituzione di convenzioni con istituti universitari e di ricerca, culturali, albi professionali italiani ed esteri;
- redazione, promozione, distribuzione e commercializzazione di libri e riviste e la gestione di canali streaming;
- formazione e orientamento professionale finalizzata alle professioni e al lavoro secondo metodologie proprie e secondo le disposizioni degli Enti pubblici e privati che ne certificano il percorso e le competenze finali;
- **sostegno** alla cultura dello "Sport per tutti e con tutti" attraverso la formazione di docenti e l'attivazione di percorsi formativi e di ricerca-azione legati a sport e benessere;
- promozione e coordinamento di campagne di informazione e formazione di educazione ambientale, riconoscimento e tutela fauna e flora selvatica e centri di ricerca ad essi dedicati.
- progettazione e realizzazione di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, alla piena inclusione sociale;
- progettazione e realizzazione percorsi e servizi educativi per il segmento 0-6 secondo gli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- formazione e aggiornamento dei docenti e del personale scolastico, educativo, del personale sociosanitario e medico nell' ambito dell'ECM e della formazione continua;
- attuazione di progetti formativi dell'Unione Europea, ciò anche per conto di enti e o di istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolare convenzione;
- individuazione di percorsi clinico-terapeutici integrati: Medicina integrata, Fitoterapia e Micoterapia
- promozione di percorsi di formazione e applicazione, inclusa la promozione sul territorio dei registri professionali delle categorie citate, in ottemperanza alle Norme tecniche UNI di settore ai sensi della legge 4/2013:
 - o delle Arti Terapie, Naturopatia, Counselling e Discipline Olistiche
 - o della Pedagogia della Mediazione (Metodo Feuerstein),
 - o della Pedagogia dell'attivismo, outdoor education ed educazione emozionale;
 - o per tecnici e supervisore ABA-VB
 - o ogni altro strumento d'intervento ad essi collegato in favore delle persone che vivono in condizione di fragilità e in particolare con disabilità intellettiva e relazionale, Disturbo del Neurosviluppo (autismo, sindrome X-Fragile, sindrome di down) mediante formazione specialistica e di base degli operatori;
- organizzazione convegni, seminari, corsi base ed incontri di aggiornamento, informazione e formazione in tema di amministrazione di sostegno.
- predisposizione di un centro di documentazione a favore dei soci e/o di Enti Pubblici e Privati ed un "Osservatorio sulla Qualità di Vita" centrato, tra l'altro su:
 - o uso dei modelli della Qualità della Vita attraverso l'utilizzo di strumenti per l'analisi della Qualità di Vita (modello paradigmatico che individua 8 domini fondamentali elaborato da Schalock e colleghi), utilizzo della classificazione ICF -OMS, sulle Linee guida AIRIM e sull'uso di strumenti del modello dei sostegni e sullo sviluppo del comportamento positivo (AAIDD - SiS)
 - o analisi e confronto dei 12 Domini del rapporto ISTAT sul "Benessere Equo e Sostenibile in

Italia” dei principali fenomeni economici, sanitari, sociali, educativi e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, al fine di organizzare attività territoriali con Enti Pubblici, Privati ed ETS di co-programmazione e co-progettazione per il miglioramento della Qualità di Vita delle comunità, il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, nonché della salvaguardia del patrimonio artistico culturale ed ambientale;

- l'interscambio continuo di informazioni di programmi ed attività culturali tra le varie Università Popolari Italiane e confederate oltre che dei metodi di insegnamento risultati più idonei;
- acquisizione, sia a titolo oneroso che gratuito, di locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni di interesse artistico, storico, paesaggistico e ambientale destinandoli alle attività di apprendimento permanente, cohousing sociale e social housing, agricoltura sociale, turismo per tutti.

L'Associazione inoltre promuove e svolge progetti innovativi per l'autonomia, la cura e la vita indipendente delle persone con disabilità e/o in condizione di fragilità e/o disagio sociale, per tutto l'arco della sua vita avvalendosi dell'utilizzo e applicazione della

- o classificazione ICF che fa riferimento al modello culturale “bio-psico-sociale”,
- o dispositivi metodologici utili alla definizione degli Obiettivi di Miglioramento della Qualità di Vita e per la valutazione del fabbisogno di sostegni, strumenti e pratiche necessarie allo sviluppo e potenziamento delle abilità cognitive relazionali ed emozionali individuali e/o di gruppo per facilitare lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione che risultano fondamentali per la definizione del progetto di vita indipendente per il “durante e dopo di noi” delle persone con disabilità e/o in condizione di disagio sociale

L'“UNIPOPQDV” può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre associazioni, imprese e fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 c.c.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio Direttivo. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Campania e se richiesto in partenariato nell'intero territorio nazionale.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, dal Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale pari a 30,00 (trenta) Euro è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale pari a 30,00 €, se prevista denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Categorie dei soci)

I soci di dividono nelle seguenti categorie: fondatori; ordinari; collaboratori, sostenitori; benemeriti.

- I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
- I Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.
- I Soci sostenitori sono persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dall'articolo 32 del codice del terzo settore non appartenenti alla categoria precedenti che tramite il versamento di una quota annua minima di 20,00 €, contribuisce a sostenere economicamente l'UNIPOPQDV e le sue attività per il raggiungimento degli scopi statuari senza svolgere servizio di volontariato. L'adesione in qualità di Socio sostenitore ha durata di 1 anno, non è previsto alcun tacito rinnovo, ma ogni anno dovrà essere firmato l'eventuale rinnovo. Il Socio sostenitore, non ha nessun impegno specifico o obbligo in merito alle attività da svolgere. Il Socio sostenitore può partecipare in qualità di osservatore, senza diritto di voto, a tutti gli incontri dell'assemblea.
- I Soci collaboratori sono coloro che, non rientrando nelle categorie precedenti, condividono gli scopi e le attività dell'UNIPOPQDV, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'UNIPOPQDV.
- I Soci benemeriti persone fisiche e giuridiche, nei limiti previsti dall'articolo 32 del Codice del Terzo Settore, che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano reso, a giudizio del Consiglio Direttivo un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. I soci benemeriti sono esentati da versamento della quota associativa. I soci benemeriti sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci benemeriti, tutte le categorie di soci (tranne per i Soci sostenitori) godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri. Ciascun socio in particolare ha diritto a partecipare in maniera diretta alla vita dell'associazione. I soci sono tenuti al rinnovo della quota associativa entro il 31 Marzo di ogni anno sociale; il mancato rinnovo entro la scadenza comporta la decadenza. I soci sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo e si impegnano, nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente personalmente la loro opera e collaborazione per l'attuazione del conseguimento degli scopi dell'Associazione. Per il solo fatto di aver presentato domanda si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente Statuto i suoi eventuali regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei soci. Tutti i soci in regola con la quota associativa (entro la

scadenza del 31 marzo di ciascun anno) hanno diritto di voto (esclusi i soci sostenitori), e di partecipazione all'Assemblea annuale relativa l'anno in corso per l'approvazione del bilancio, e per l'eventuale modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione in scadenza.

I soci che pagheranno la quota associativa dopo la scadenza del 31 marzo saranno considerati nuovi soci e dovranno presentare domanda di ammissione. Costoro potranno esercitare i loro diritti di elettorato attivo e passivo decorsi 90 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione. E' fatto obbligo ai soci di comunicare tempestivamente le variazioni dei propri recapiti. La durata della partecipazione alla vita dell'associazione è illimitata fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo. Tutte le prestazioni a qualsiasi titolo fornite dai soci sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle attività associative, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate. La qualità di socio non è trasmissibile. I soci si impegnano ad essere presenti ai momenti assembleari ed a partecipare ai momenti di informazioni/convegni. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa. Tutte le vicende che riguardano i soci saranno annotate a cura del Segretario nel Libro Soci regolarmente istituito.

ART. 10

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione: **Assemblea degli associati, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo** (se previsto), **Organo di revisione** (se previsto).

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza da postazioni organizzate dall'associazione stessa, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. I rappresentanti dell'associazione presso le sedi distaccate collegate in videoconferenza o teleconferenza, dovranno acquisire la firma dei soci ivi presenti trasmettendola alla sede centrale, insieme, in caso di elezioni con voto segreto, alle schede scrutinate. Verificandosi questi presupposti, i soci sono considerati presenti e l'assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il

verbale della riunione, facendo menzione della localizzazione delle sedi distaccate, delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e di come essi hanno espresso il voto. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'organizzazione, attua le deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, disciplina l'ammissione degli associati), accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente dell' UNIPOPDV è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Nel caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente è responsabile nei confronti dell'associazione e dei terzi degli atti compiuti. Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri può conferire procura generale o speciale. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. E' tra i compiti del Presidente insieme al Tesoriere, la tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: il libro degli associati tenuto a cura dal Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; il registro dei volontari, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: quote associative e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione; dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione; da contributi di privati ed altre persone fisiche e giuridiche; da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; dai contributi di enti privati e fondazioni; da contributi di organismi internazionali; da donazioni e lasciti testamentari; da rimborsi derivanti da convenzioni; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione; da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, rendite patrimoniali,

attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'organizzazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

